

**REGOLAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO  
DEI DIFENSORI D'UFFICIO EX ART 29 DISP. ATT. C.P.P.  
COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 6 DEL 30 GENNAIO 2015**

Approvato all'adunanza del 13 Novembre 2019

**Art. 1 - Scopo del corso.** Il corso, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in uno con la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 29 co. 1 *bis* disp. att. c.p.p., si propone di migliorare e garantire l'aggiornamento e la professionalità dell'avvocato al fine dell'attuazione, efficace e compiuta, del diritto di difesa dei cittadini.

Richiamata l'importanza di una difesa effettiva da parte del difensore d'ufficio, il Consiglio dell'Ordine intende tutelare il prestigio dell'istituzione forense anche attraverso il controllo dell'effettiva e adeguata preparazione professionale degli avvocati che intendono essere inseriti nell'elenco abilitante alle difese d'ufficio in materia penale.

**Art. 2 – Docenti.** I docenti e relatori sono scelti tra avvocati, docenti universitari e altri professionisti esperti. Con riferimento a materie extrapenalistiche di supporto alla preparazione del penalista, possono fare parte del corpo docente anche esperti di volta in volta individuati.

**Art. 3 - Articolazione e durata del corso.** Il corso ha durata biennale e si articola in 50 incontri di due ore, come da calendario da concordare con la segreteria della Fondazione Forense Bolognese, presso la quale si svolgono le lezioni, oltre che nelle esercitazioni di cui ai seguenti articoli 4 e 5.

Gli incontri hanno a oggetto la trattazione degli istituti fondamentali del diritto penale sostanziale e processuale, del diritto penitenziario, della deontologia forense, del diritto penale europeo e delle misure di prevenzione, con l'intendimento di valorizzare gli aspetti pratici delle questioni giuridiche che verranno esaminate.

**Art. 4 - Tutors ed esercitazioni.** I partecipanti al corso vengono assegnati a gruppi di esercitazioni ai quali sovrintende un tutor, avvocato scelto preferibilmente tra i docenti del corso. Le esercitazioni che verranno effettuate sotto il coordinamento dei tutor designati

avranno a oggetto lo studio e l'approfondimento di fascicoli processuali su specifici casi pratici, con simulazioni di attività processuali, elaborazione e redazione di atti difensivi e partecipazione a udienze.

**Art. 5 – Simulazioni processuali.** Sono parte integrante del corso le simulazioni processuali, che si articoleranno in ulteriori 12 ore e avranno a oggetto l'udienza preliminare, il dibattimento, la convalida di arresto e il giudizio direttissimo, l'udienza innanzi al Tribunale del Riesame e al Tribunale di Sorveglianza.

**Art. 6 - Programma e orario delle lezioni.** Il programma, il calendario e l'orario delle lezioni sono indicati nei siti dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, della Fondazione Forense Bolognese e della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna. Essi verranno di volta in volta aggiornati in caso di modifiche e variazioni, le quali verranno comunque comunicate agli iscritti a mezzo e-mail.

**Art. 7 - Iscrizione al corso.** Il corso è principalmente indirizzato agli avvocati e ai praticanti avvocati dell'Ordine Forense di Bologna.

Esaminate le domande presentate nei termini dagli iscritti all'Ordine di Bologna, saranno ammessi, anche iscritti ad altri Ordini Forensi territoriali, con preferenza per quelli dell'Emilia-Romagna e, fra questi, per gli avvocati.

Al momento della presentazione della domanda d'iscrizione, da depositare presso la segreteria della Fondazione Forense Bolognese, dovrà essere contestualmente versata la quota d'iscrizione, quale contributo alle spese di organizzazione, che verrà determinata dal Consiglio dell'Ordine di Bologna unitamente alla deliberazione dell'organizzazione annuale del corso. Nel caso di trasmissione alla segreteria della Fondazione della domanda via mail o via fax il richiedente dovrà provvedere al pagamento entro 7 giorni lavorativi dall'invio della domanda.

**Art. 8 - Attività di organizzazione, gestione e controllo.** Le attività di organizzazione, programmazione, gestione e controllo del corso sono condotte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, in unione e condivisione di intenti con la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna.

La frequenza e l'effettiva partecipazione al corso da parte degli iscritti verrà verificata mediante l'apposizione della firma del partecipante, alla presenza e sotto il controllo della Fondazione Forense, su apposito modulo cartaceo all'inizio e alla fine di ogni incontro.

Nel corso delle lezioni il docente, ovvero un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e/o della Camera Penale "Franco Bricola", potrà verificare l'effettiva presenza di coloro che hanno sottoscritto il foglio presenze all'inizio della lezione.

Il partecipante che abbia sottoscritto il foglio presenze e che si sia successivamente allontanato in assenza di giustificati motivi potrà, previa audizione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine o di suo delegato, essere escluso dal corso.

**Art. 9 - Verifica intermedia.** Durante il corso e dopo l'espletamento di almeno 28 incontri verrà effettuata una verifica intermedia, mediante un colloquio avente a oggetto temi e istituti di diritto sostanziale e processuale nei loro aspetti essenziali, nonché argomenti trattati negli incontri precedenti. L'esito della verifica costituirà elemento di valutazione (unitamente al percorso seminariale effettuato con i tutor e alla partecipazione alle simulazioni processuali) di cui si terrà conto nel colloquio finale.

Al fine di effettuare la verifica intermedia verranno istituite due commissioni composte da tre componenti ciascuna e presiedute, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, o da un loro delegato, che provvederanno a designare i quattro ulteriori componenti, scelti tra i docenti e i tutor del corso. Le attività di verifica saranno condotte in un'unica sessione, salva la necessità di proseguirle in una ulteriore che verrà fissata d'intesa dai responsabili del corso.

La partecipazione degli iscritti alla verifica intermedia costituisce condizione necessaria per l'ammissione al colloquio finale.

**Art. 10 - Requisiti per il rilascio dell'attestazione di idoneità.** L'attestazione d'idoneità alla difesa d'ufficio viene rilasciata agli iscritti che abbiano partecipato a una percentuale di incontri non inferiore all'80% di quelli tenuti e alle esercitazioni, e che superino positivamente il colloquio finale. Le assenze dovranno essere giustificate e dovrà essere comunque assicurata, da parte degli iscritti, la frequenza minima necessaria.

La partecipazione alle simulazioni processuali non potrà essere inferiore al numero di quattro.

**Art. 11 - Modalità e contenuto del colloquio finale.** Il colloquio finale ha lo scopo di verificare l'effettiva conoscenza delle nozioni generali del diritto penale sostanziale e processuale nonché delle altre materie oggetto del corso, ivi compresa la deontologia, a partire dall'approfondimento seminariale condotto dal candidato nel proprio gruppo di esercitazioni.

Il superamento del colloquio finale, anche in caso di ripetizione dello stesso ovvero di mancata presentazione del candidato alla prima convocazione, deve avvenire entro due anni dal termine del corso.

**Art. 12 - Composizione e poteri della commissione esaminatrice.** Le commissioni esaminatrici saranno istituite secondo i criteri di cui all'art. 9 con la partecipazione necessaria del tutor del gruppo al quale il candidato ha preso parte.

All'esito del colloquio finale la commissione esprimerà un parere sull'idoneità del candidato, che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine per le conseguenti sue valutazioni e determinazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'attestazione d'idoneità abilitante all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio.

**Art. 13 – Sessioni di esame.** La commissione d'esame convoca le sessioni trimestralmente.

**Art. 14 – Attestato di frequenza.** L'attestato di frequenza e d'idoneità abilitante all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio ha validità di due anni dal rilascio, ai fini dell'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio.